



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 34 del 13/10/2020

SETTORE 1 - TERRITORIO, INNOVAZIONE E SVILUPPO

Oggetto: DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI IL PERCORSO CICLO-PEDONALE E STORICO-NATURALISTICO DEL FIUME MARECCHIA NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE

PREMESSO che la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Rimini, con nota assunta al n. 10777 in data 17/09/2019 del protocollo dell'Ente, avente ad oggetto *"Criticità di pubblica incolumità e pubblica sicurezza connesse all'apertura della caccia in forma andante lungo le piste ciclabili presenti sulle principali aste fluviali della provincia"* ha segnalato una criticità di pubblica incolumità e pubblica sicurezza, e conseguentemente l'Amministrazione Comunale si è vista costretta ad emanare apposita ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità, in particolare quella degli utilizzatori di quei percorsi, vietando l'esercizio dell'attività venatoria nelle aree adiacenti al medesimo tracciato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, in previsione della nuova stagione venatoria, intende evitare l'eventualità del ripetersi di incidenti, così come la possibilità di discussioni e litigi fra cacciatori ed utenti del percorso che si verificano periodicamente provocando tensioni ed allarme sociale, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;

RILEVATO che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all'art.21, commi s) ed f), della Legge 11.02.1992, n. 157, come recepiti nella L.R. 15.02.1994, n.8 e ss.mm.ii., che vietano l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

CONSTATATO che gli episodi verificatisi in passato hanno generato un forte allarme sociale per il concreto pericolo per l'ordine pubblico (alterchi e liti tra cacciatori ed utenti della pista ciclo-pedonale) e per l'incolumità pubblica, poiché il percorso in oggetto è molto frequentato sia per attività ludico-didattiche che per le peculiarità storico-naturalistiche del sito, oltre ad essere molto apprezzato e utilizzato dai cicloturisti anche stranieri per la bellezza del paesaggio attraverso il quale si snoda il tracciato;

RITENUTO che, per quanto sopra, risulta necessario e urgente intervenire con un provvedimento specifico per il tracciato in questione a tutela della pubblica incolumità, come anche rappresentato dalla Prefettura, per prevenire ulteriori incidenti e garantire idonee condizioni affinché i numerosi utenti che



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

soprattutto nella stagione estiva/autunnale frequentano il sito, periodo che si sovrappone nella stagione venatoria, possano utilizzare il percorso in condizioni di piena sicurezza;

PRESO ATTO del calendario venatorio Regionale – Stagione 2020/21” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 429 del 04.05.2020 e Determinazione Dirigenziale del Servizio Agricoltura, Caccia e Pesca n. 8326 del 19.05.2020;

CONSTATATO che:

- tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto a individuare le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività naturalistiche e sportive in interazione con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare;
- l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione di cui esercitare tale attività liberamente;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per l'intero periodo previsto dalla Regione Emilia-Romagna, **il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria lungo il "Percorso Storico Naturalistico" che si snoda sulla sponda sinistra del fiume Marecchia, per il tratto che interessa il territorio comunale di Poggio Torriana** con le seguenti modalità:

- l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, lungo il "Percorso Storico Naturalistico" del Fiume Marecchia è **VIETATO** in una fascia di larghezza di *cinquanta metri a destra ed a sinistra* dello stesso; in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;
- nelle zone adiacenti è **VIETATO** sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso;
- è **VIETATO** attraversare il percorso e/o camminare sullo stesso con fucile carico.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia esecutivo dalla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico del Comune di Poggio Torriana;
- che il presente atto abbia validità durante la stagione venatoria come da calendario venatorio di ogni anno previsto dalla Regione Emilia-Romagna, sino a revoca dell'ordinanza stessa;
- che sia data la massima diffusione al presente provvedimento;
- che il controllo del rispetto del presente provvedimento sia effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dagli agenti della Polizia Provinciale, dalle Guardie volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste;



COMUNE DI POGGIO TORRIANA

Provincia di Rimini

- che le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.);
- che il mancato rispetto della presente ordinanza costituisca violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammissibile il ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante la sua pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Poggio Torriana.

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Rimini all'indirizzo pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it;
- al Comando dei Carabinieri di Verucchio all'indirizzo pec: trn21663@pec.carabinieri.it ;
- al Comando di Polizia Intercomunale della Valmarecchia all'indirizzo pec: pm.valmarecchia@legalmail.it e comandantepm@vallemarecchia.it ;
- alla Provincia di Rimini: pec@pec.provincia.rimini.it ;
- alle seguenti associazioni venatorie locali:
 - FIDC all'indirizzo fidc.rimini@fidc.it ;
 - Arcicaccia all'indirizzo arcicaccia-rn@libero.it ;
 - Libera Caccia all'indirizzo segr.rn@tiscali.it ;
 - alla Polizia Provinciale di Rimini polizia@provincia.rimini.it ;
- all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti

IL SINDACO
RAGGINI RONNY / INFOCERT SPA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.